

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 73

Norme per lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione contestualmente alle elezioni regionali. Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto).

(Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 29.12.2004)

INDICE

**Capo I - NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO IN ATTUAZIONE DELL' CONTESTUALMENTE ALLE CONSULTAZIONI PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE
ARTICOLO 133, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE**

Art. 1 - Ambito applicativo

Art. 2 - Elettorato attivo

Art. 3 - Notizia della votazione e seggi elettorali

Art. 4 - Scrutinio

Art. 5 - Ufficio centrale circoscrizionale

Art. 6 - Norma finanziaria

Art. 7 - Disapplicazioni

Capo II - MODIFICHE ALLA L.R. 12/1976

Art. 8 :

Art. 9 :

Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10 - Norma transitoria

Art. 11 - Disposizione finale

Art. 12 - Entrata in vigore

**Capo I - NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO IN
ATTUAZIONE DELL'
ARTICOLO 133, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE CONTESTUALMENTE
ALLE CONSULTAZIONI PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Art. 1

Ambito applicativo

1. La presente legge disciplina lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione come regolato dal titolo II della legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) da ultimo modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2004, n. 9 (Norme per lo svolgimento del referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 "Norme sui referendum previsti dallo Statuto"), che si celebri contestualmente alle consultazioni per la elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, di seguito denominate: elezioni regionali.
2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni dei titoli II e III della r. 12/1976.

Art. 2

Elettorato attivo

1. Nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 34 della l.r. 12/1976 , partecipano al voto i cittadini dell'Unione europea secondo le modalità e i requisiti di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza).

Art. 3

Notizia della votazione e seggi elettorali

1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria, gli uffici elettorali di sezione e il relativo orario di

apertura, è lo stesso delle elezioni regionali cui il referendum è abbinato.

Art. 4
Scrutinio

1. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello per le elezioni regionali.

Art. 5
Ufficio centrale circoscrizionale

1. L'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) svolge le funzioni dell'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum descritte all' articolo 38 , commi 2, 3 e 4 della l.r. 12/1976 .

Art. 6
Norma finanziaria

1. In caso di svolgimento contestuale del referendum consultivo in attuazione dell'articolo 133, secondo comma della Costituzione con le elezioni regionali nonché con ulteriori consultazioni a seguito di disposizioni statali, la Regione rimborsa ai comuni le quote aggiuntive di compenso dovute ai membri degli uffici elettorali di sezione nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione), modificata dalla legge 16 aprile 2002, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale).

Art. 7
Disapplicazioni

1. Nel caso di svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione contestualmente alle elezioni regionali non si applicano le seguenti disposizioni della
- | | r. | 12/1976 | : |
|----|------------------------|---------|------------|
| a) | articolo | 22 | ; |
| b) | articolo | 23 | , comma 1; |
| c) | articolo | 36 | , comma 2; |
| d) | articolo 38 , comma 1. | | |

**Capo II - MODIFICHE ALLA
L.R. 12/1976**

Art. 8 :

Art. 9 :

Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10
Norma transitoria

1. La presente legge si applica anche ai referendum già indetti al momento della sua entrata in vigore.

Art. 11
Disposizione finale

1. La Giunta regionale detta le disposizioni attuative che si rendano necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui alla presente legge.

Art. 12
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

- I. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 marzo 1976, n. 12 .